




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2012-A

Emersione e rientro di capitali detenuti all'estero

(Conversione in legge del DL 4/2014)

N. 28 – 18 marzo 2014



CAMERA DEI DEPUTATI
XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2012-A

Emersione e rientro di capitali detenuti all'estero

(Conversione in legge del DL 4/2014)

N. 28 – 18 marzo 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2012-A

Titolo breve: Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

Iniziativa: governativa
in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: VI Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Sanga

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente
verificata dalla Ragioneria generale
riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario: all'Assemblea

Oggetto: testo A e fascicolo n. 1 degli emendamenti

INDICE

SOPPRESSIONE DELL'ARTICOLO 1	1
EMERSIONE E RIENTRO DI CAPITALI DETENUTI ALL'ESTERO	1
ARTICOLO 2, COMMA 3-BIS	3
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PER GLI ENTI LOCALI	3
ARTICOLO 3, COMMI 1-5	4
SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI PER EVENTI ALLUVIONALI NEL 2014	4
ARTICOLO 3, COMMA 7-BIS	6
BENEFICI ECONOMICI PER I TERRITORI COLPITI DA EVENTI ALLUVIONALI NEL NOVEMBRE 2012.....	6
ARTICOLO 3-BIS	7
FINANZIAMENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DAL SISMA IN EMILIA ROMAGNA.....	7
ARTICOLO 4	11
COPERTURA FINANZIARIA	11

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre norme urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

La Commissione Bilancio ha già iniziato, nelle sedute dell'11 e del 13 marzo 2014, l'esame del provvedimento, nel suo testo originario (corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari).

Si ricorda che su tale testo è stata predisposta la Nota di verifica n. 78 del 6 marzo 2014 e che, nella seduta del 13 marzo 2014, il rappresentante del Ministero dell'economia ha depositato una documentazione di risposta ai rilievi formulati¹.

Nelle sedute dell'11 e del 13 marzo 2014 la Commissione di merito ha apportato modifiche al testo.

Si esaminano, di seguito, i profili finanziari delle modifiche approvate dalla Commissione di merito. Si segnala che esse **non** risultano **corredate di relazione tecnica**.

Per le parti del testo non modificate, si rinvia alle osservazioni contenute nella citata Nota di verifica n. 78 del 6 marzo 2014, nonché alle risposte depositate presso la Commissione Bilancio dal rappresentante del Governo e pubblicate in allegato al *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 13 marzo 2014.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Soppressione dell'ARTICOLO 1

Emersione e rientro di capitali detenuti all'estero

La norma oggetto di soppressione da parte della Commissione di merito prevede le seguenti misure:

- commi 1 e 2: fino al 30 settembre 2015 viene consentito ai soggetti che abbiano violato gli obblighi di dichiarazione previsti dal DL 167/1990 (obblighi relativi ad investimenti o attività detenuti all'estero e imponibili in Italia) di presentare una richiesta spontanea per la regolarizzazione fiscale di tali attività (per violazioni commesse fino al 31 dicembre 2013). Il contribuente è tenuto al versamento delle somme dovute, comprensive di sanzioni. I soggetti che aderiscono beneficiano di alcune riduzioni delle sanzioni penali ed amministrative. Le entrate derivanti da tale

¹ V. *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 13 marzo 2014 - Commissione Bilancio - Allegato 2 - Documentazione depositata dal rappresentante del Governo.

disciplina sono destinate ad alcune finalità indicate dal testo (pagamento di debiti commerciali scaduti; esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari; esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e coesione; alimentazione del Fondo per la riduzione fiscale; investimenti pubblici). Ai commi 1 e 2 non sono stati ascritti effetti finanziari;

- comma 3, lett. a): viene autorizzata l’Agenzia delle entrate, per gli anni 2014, 2015 e 2016, a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il limite di spesa indicato dal testo (4,5 milioni nel 2014, 24 milioni nel 2015, 41,5 milioni nel 2016, 55 milioni a decorrere dal 2017).

Si ricorda che i relativi effetti finanziari vengono così indicati nel prospetto riepilogativo:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti per assunzioni	4,5	24,0	41,5	4,5	24,0	41,5	4,5	24,0	41,5
Maggiori entrate contributive e fiscali su stipendi				2,2	11,8	20,4	2,2	11,8	20,4

A seguito della soppressione dell’articolo 1 [incluso il comma 3, lett. a), in esame] tali effetti vengono meno;

- comma 3, lett. b): viene consentito all’Agenzia delle dogane di utilizzare, per il passaggio del personale tra le diverse sezioni del ruolo, risorse originariamente stanziare per assunzioni (in base alla legge 244/2007). Alla norma non sono ascritti effetti finanziari, poiché viene prevista una diversa finalizzazione di risorse già disponibili a legislazione vigente².

Al riguardo non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione, tenuto conto che viene prevista la soppressione di una norma del testo originario alla quale sono stati ascritti effetti netti di incremento della spesa [comma 3, lett. a)].

Circa gli effetti della soppressione in esame sulla quantificazione complessiva degli oneri recati dal provvedimento (v. successivo articolo 4, comma 1), si rileva che per gli esercizi 2015 e 2016 i risparmi conseguenti alla soppressione dell’articolo 1 vengono destinati a reintegrare il Fondo per interventi strutturali di politica economica, mentre per il primo anno (4,5 milioni nel 2014) tali risparmi vengono

² Autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 244/2007.

riutilizzati per dare copertura agli oneri per interessi derivanti da ulteriori modifiche introdotte nel testo iniziale del DL 4/2014 in esame (v. successivo articolo 3).

ARTICOLO 2, comma 3-bis

Anticipazioni di tesoreria per gli enti locali

Normativa vigente: in base all'articolo 222 del TUEL (richiamato dal testo in esame)³ è consentita la concessione di anticipazioni di tesoreria agli enti locali entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente (comma 1). Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme (comma 2).

Un innalzamento del limite massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti è già stato previsto in due provvedimenti (entrambi non richiamati dal testo in esame):

- con effetti permanenti, dall'articolo 3, comma 1, lett. *i-bis*, del DL 174/2012, in base al quale l'innalzamento è previsto per gli enti locali in stato di dissesto economico-finanziario, per far fronte a gravi indisponibilità di cassa per la durata massima di sei mesi;
- con effetti temporanei, dall'articolo 1, comma 12, del DL 133/2013, in base al quale l'innalzamento è previsto per i soli mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014. In questo caso, però, gli oneri per interessi (per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria) sono stati posti a carico del Ministero dell'interno, entro il limite massimo complessivo di 3,7 milioni di euro.

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, aumenta da tre a cinque dodicesimi - fino al 31 dicembre 2014 - il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria.

Il testo richiama espressamente le "anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222" del TUEL. Come detto, tale ultima disposizione prevede la concessione di anticipazioni agli enti locali entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate correnti. Il testo in esame non richiama, invece, il successivo comma 2, dell'articolo 222, in base al quale è stabilito il regime di decorrenza degli interessi sulle somme anticipate.

La previsione è esplicitamente finalizzata ad agevolare il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla disciplina sulle transazioni commerciali.

Al riguardo andrebbe escluso che dalla norma possano derivare effetti onerosi in termini di maggiore spesa per interessi a carico dello Stato.

³ D. Lgs. 267/2000: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Si ricorda che – come sopra segnalato - per i primi tre mesi del 2014 è già in vigore un analogo innalzamento del limite di ricorso alle anticipazioni di tesoreria: esso è previsto dall'articolo 1, comma 12, del DL 133/2013 , in base al quale gli oneri per interessi sono stati posti a carico dello Stato, sia pure entro un limite d'importo complessivo (3,7 milioni di euro).

Infatti, se da una parte il testo non contiene la previsione di un accollo allo Stato dell'onere per interessi (come invece previsto, per il periodo gennaio-marzo 2014, dal DL 133/2013), dall'altra la norma non richiama esplicitamente la disciplina ordinaria sugli interessi (contenuta nell'articolo 222, comma 2, del TUEL).

In proposito si fa presente che, mentre l'attribuzione della spesa per interessi allo Stato potrebbe determinare effetti onerosi, la sua attribuzione ai comuni risulterebbe finanziariamente neutrale in quanto la relativa maggiore spesa resterebbe soggetta al patto di stabilità (e, quindi, gli enti locali interessati sarebbero tenuti a compensarla mediante riduzioni su altri capitoli di spesa).

Su tali aspetti appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 3, commi 1-5

Sospensione adempimenti tributari e contributivi per eventi alluvionali nel 2014

Le modifiche introdotte dalla Commissione di merito ai commi 1, 2 e 4 estendono ad ulteriori territori colpiti da eventi alluvionali (nella regione Veneto) l'ambito di applicazione dei benefici di carattere tributario e contributivo (sospensione dei termini per i relativi adempimenti) inizialmente previsti in favore dei soli soggetti interessati dall'alluvione del 17 gennaio 2014 in Emilia Romagna. Tali benefici, per il complesso dei territori interessati, trovano applicazione fra il 17 gennaio e il 31 ottobre 2014 (nel testo originario la scadenza era invece fissata al 31 luglio 2014).

Il comma 2-bis, introdotto dalla Commissione di merito, prevede che nei confronti dei predetti soggetti possano essere sospesi, fino al 31 dicembre 2014, i pagamenti dei ratei di mutui in essere, con conseguente prolungamento del piano di ammortamento per un periodo pari a quello della sospensione.

Il comma 5 (regime dei rifiuti prodotti per effetto delle alluvioni) è stato parzialmente riformulato, apportando modifiche di coordinamento connesse all'estensione dell'ambito applicativo dei precedenti commi 1-4.

Si ricorda che il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale ha ascritto ai commi 1-4 effetti sui saldi di finanza pubblica pari a 300.000 euro per l'anno 2014 inclusi nella voce

“Interessi sul debito pubblico”. Il prospetto ha quantificato congiuntamente tali oneri e quelli (pari a circa 4 milioni) derivanti dal precedente articolo 2, comma 3, non modificato dalla Commissione di merito (e recante il differimento del pagamento di premi assicurativi INAIL).

(milioni di euro)

Art. 2, c. 3 Art. 3, cc 1-4	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Interessi sul debito pubblico	4,3			4,3			4,3		
Di cui art. 3 cc. 1-4	0,3			0,3			0,3		

Al riguardo si ricorda che la relazione tecnica riferita al testo originario – oggetto delle modifiche in esame – ha quantificato, a fronte delle misure iniziali di sospensione dei termini tributari e contributivi, maggiori oneri per interessi infrannuali collegati ad un volume di versamenti rinviati pari a circa 100 milioni di euro. L’estensione dell’ambito applicativo (sia geografico sia temporale) prevista dalle modifiche in esame determina un incremento di detti oneri, che andrebbe quantificato sulla base dei dati e degli elementi riferiti al nuovo ammontare dei tributi e contributi sospesi, nonché al più esteso periodo di fruizione dei benefici.

Dal testo della norma di copertura (articolo 4, comma 1, alinea) sembra potersi desumere che il maggior onere per interessi sia stato quantificato in 4,7 milioni di euro. Non si dispone, tuttavia, dei parametri posti alla base di tale stima.

Riguardo al comma 2-*bis*, pur rilevando che la norma sembra disciplinare rapporti economici intercorrenti fra soggetti privati, andrebbe comunque escluso che gli oneri connessi al prolungamento dei piani di ammortamento possano essere posti a carico di pubbliche amministrazioni.

Tale eventualità sembrerebbe da escludersi alla luce del tenore letterale della norma, che non contiene alcun riferimento ad un accollo, da parte di pubbliche amministrazioni, degli interessi e delle altre spese di gestione del debito.

Non si formulano osservazioni - infine - con riferimento alle modifiche riferite al comma 5, tenuto conto che appaiono essenzialmente finalizzate a garantire un coordinamento testuale con i precedenti commi 1-4.

ARTICOLO 3, comma 7-bis

Benefici economici per i territori colpiti da eventi alluvionali nel novembre 2012

Normativa vigente: l'ordinanza del Capo della Protezione civile n. 32 del 2012 è stata emanata per realizzare i primi interventi urgenti in conseguenza degli eventi alluvionali del 10-13 novembre 2012 e del 27-28 novembre 2012 che hanno colpito alcuni comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena. L'ordinanza ha previsto, fra l'altro, l'assegnazione ai nuclei familiari colpiti dall'alluvione di un contributo per l'autonoma sistemazione abitativa fino ad un massimo di 600 euro mensili, nel limite di 200 euro per ogni componente del nucleo familiare (300 euro per nuclei familiari composti da una sola unità; 200 euro aggiuntivi per nuclei familiari con anziani di oltre 65 anni o con disabili).

In base all'articolo 3 dell'ordinanza, agli oneri connessi alle iniziative d'urgenza previste dalla medesima ordinanza (compresi i rimborsi per l'impiego del volontariato, nonché i compensi per lavoro straordinario del personale direttamente impegnato) si sarebbe fatto fronte mediante le risorse individuate dal Consiglio dei Ministri, nella seduta dell'11 dicembre 2012, nel limite di euro 14 milioni. Veniva inoltre autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato, alla quale è stata trasferita – per le prime necessità – la somma di 5 milioni di euro.

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, dispone che i benefici economici previsti dall'ordinanza di protezione civile 32/2012 siano estesi – nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2012⁴ - anche ai danni subiti dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

Tale estensione di benefici economici viene effettuata a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 3 della richiamata ordinanza.

Come detto, l'articolo 3 fa riferimento: a) alle risorse individuate dal Consiglio dei Ministri, nella seduta dell'11 dicembre 2012, nel limite di euro 14 milioni; b) ad una contabilità speciale intestata al Commissario delegato con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro.

La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari, per i predetti beni, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro.

L'attività di ricognizione è svolta dalle amministrazioni comunali interessate sulla base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa. Nell'attività di ricognizione, oltre alle generalità del dichiarante e ai dati dell'attività economica/produttiva, devono essere indicati il prezzo di acquisto di scorte di materie prime e semilavorati e il costo di produzione al netto dei costi di commercializzazione per i prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili.

⁴ Non sono introdotte modifiche nell'elenco delle province oggetto dell'ordinanza di protezione civile 32/2012 (Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena).

Al riguardo si osserva che la modifica in esame estende l'ambito applicativo di benefici economici previsti a normativa vigente entro limiti di spesa predeterminati.

Andrebbe preliminarmente chiarito a quali nuovi benefici si intenda fare riferimento, tenuto conto che le misure economiche disposte con l'ordinanza di protezione civile 32/2012 erano destinate a fronteggiare emergenze abitative, mentre il testo in esame sembra fare riferimento a danni subiti dalle attività produttive.

Poiché inoltre la norma richiama, per il finanziamento delle nuove finalità indicate dal testo, le risorse di cui all'articolo 3 della predetta ordinanza 32/2012, andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a dimostrare che le necessità di spesa determinate dagli ulteriori benefici economici previsti dal testo risultino compatibili con l'entità delle disponibilità residue di cui all'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile.

Andrebbero infine chiarite le modalità, anche di carattere procedurale, attraverso le quali sarà possibile assicurare che la spesa non ecceda il limite delle risorse disponibili.

ARTICOLO 3-bis

Finanziamenti in favore delle imprese danneggiate dal sisma in Emilia Romagna

Normativa vigente: l'articolo 11, commi da 7 a 7-*quater*, del DL 174/2012 ha introdotto un finanziamento agevolato in favore di specifici soggetti colpiti dal sisma da utilizzare per il versamento dei tributi e contributi dovuti. Il finanziamento è assistito dalla garanzia dello Stato e deve essere rimborsato dal beneficiario entro due anni a decorrere dal 30 giugno 2013 senza corresponsione di interessi.

Gli interessi sul finanziamento (e relative spese di gestione) sono a carico dello Stato, che li riconosce ai soggetti finanziatori sotto forma di credito d'imposta fruibile in compensazione.

Gli stessi soggetti finanziatori possono contrarre, a loro volta, un finanziamento con la Cassa depositi e prestiti garantito dallo Stato entro il limite massimo complessivo di 6 miliardi di euro.

Agli oneri per interessi sul finanziamento a carico della finanza pubblica, valutati in misura pari a 145 mln. per il 2013 e a 70 milioni per il 2014, si provvede mediante le risorse di cui al successivo comma 13 del medesimo articolo 11 (Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, alimentato dalle riduzioni di spesa previste per le amministrazioni statali dal DL 95/2012).

Il valore della garanzia offerta è iscritto nell'apposito allegato allo stato di previsione del MEF di cui all'art. 31 della legge n. 196/2006.

L'art. 1, c. 367, della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) e l'art. 6, commi 2 e 3, del DL 43/2013 sono intervenuti sulla predetta disciplina, modificando i termini e le modalità di applicazione. Alle modifiche non sono stati tuttavia ascritti effetti finanziari, in quanto - come indicato nelle relazioni tecniche - gli eventuali ulteriori oneri rientravano nel limite di spesa già fissato dalla norma originaria (art. 11, c. 13, DL 174/2012).

L'art. 2, comma 8, del DL 150/2013 (Proroghe di termini) ha rinviato di un anno, rispetto alla scadenza originariamente prevista, il termine fissato per la restituzione del debito esistente al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata con scadenza 31 dicembre 2013, in relazione ai finanziamenti erogati - ai sensi del DL 174/2012 - ai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012. Ai relativi oneri si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del DL 174/2012. La Nota della Ragioneria generale dello Stato del 20 gennaio 2014, presentata nel corso dell'esame parlamentare, ha confermato che la disposizione si riferiva a tutte le rate di finanziamento dovute fino al 1° gennaio 2014 ed era pertanto comprensiva della scadenza del 31 dicembre 2013.

Inoltre, per quanto riguarda il quadro completo dei finanziamenti e dei relativi oneri per interessi, la Nota ha affermato che, in base ai dati pervenuti dalla Cassa depositi e prestiti e dalla regione Emilia Romagna, fino al 30 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 150), gli oneri per interessi erano stati di circa 22,3 milioni di euro a fronte di uno stanziamento per interessi di 145 milioni per il 2013 e di 70 milioni per il 2014. Per il dettaglio dei finanziamenti stipulati si faceva rinvio al competente Dipartimento del Tesoro, segnalando che in base ad informazioni acquisite per le vie brevi i finanziamenti sarebbero ammontati a circa 800 milioni di euro.

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, dispone che per i finanziamenti contratti ai sensi della normativa sugli aiuti per il sisma in Emilia Romagna⁶ del maggio 2012 la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013, può essere prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a tre anni.

La Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni già stipulate ai sensi della normativa vigente⁷. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del DL 174/2012.

⁵ La norma fa espresso riferimento anche alle disposizioni di modifica, ampliamento ed integrazione di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 228/2012 e all'articolo 6, commi 2 e 3, del DL 43/2013.

⁶ Articolo 11, commi 7 e 7-bis, del DL 174/2012; articolo 1, comma 367, della legge 228/2012; articolo 6, commi 2 e 3, del DL 43/2013.

⁷ Articolo 11, comma 7, del DL 174/2012; articolo 1, comma 367, della legge 228/2012; articolo 6, comma 5, del DL 43/2013.

Le garanzie dello Stato⁸ assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti dalla normativa vigente⁹, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione della presente disposizione (comma 1).

La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi della norma in esame (comma 2).

Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di tre anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalla disciplina europea¹⁰ (comma 3).

Al riguardo si segnala preliminarmente la necessità di coordinare la norma in esame con l'articolo 2, comma 8, del DL 150/2013, che ha disposto la proroga di un anno, rispetto alla scadenza originariamente prevista, del termine fissato per la restituzione del debito esistente al 1° gennaio 2014.

Si evidenzia, inoltre, che l'estensione dell'arco temporale stabilito per la restituzione del finanziamento, nonché l'inclusione delle spese di modifica del contratto di finanziamento fra gli oneri che trovano copertura a carico delle vigenti autorizzazioni di spesa, comportano un incremento degli oneri per lo Stato. Andrebbe pertanto fornita una quantificazione di tali oneri, nonché delle risorse tuttora disponibili a valere sulle relative autorizzazioni di spesa. In particolare, per quanto concerne le annualità interessate dalla rimodulazione dei piani di ammortamento, si rileva che la norma determina un onere ultratriennale (crediti d'imposta riconosciuti ai soggetti finanziatori per compensare le spese per interessi e per la gestione del debito), mentre la copertura (effettuata a valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma

⁸ Di cui ai decreti del Ministro dell'economia emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del DL 174/2012, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 228/2012. Il testo fa inoltre riferimento alle garanzie di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del DL 43/2013.

⁹ V. nota precedente.

¹⁰ Il testo fa riferimento alle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Il testo precisa, inoltre, che Le disposizioni attuative inerenti la verifica dell'assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DL 74/2012.

13, del DL 174/2012) è limitata all'esercizio 2014. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento del Governo.

Andrebbe altresì chiarito se la definizione di "quota capitale al 1° gennaio 2014", utilizzata nella norma in esame, includa gli eventuali interessi di mora e oneri accessori addebitati dall'istituto di credito nel caso di mancato pagamento, da parte del contribuente, delle rate scadute nel corso del 2013. Ciò in quanto l'inclusione delle suddette voci nel nuovo piano di finanziamento determina un incremento del debito complessivo garantito dallo Stato con oneri per interessi a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la clausola di copertura di cui all'articolo 3-bis, comma 1, non indica esplicitamente né l'ammontare né la decorrenza degli oneri per interessi e per le spese di gestione derivanti dalla proroga triennale del termine di restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012. Appare pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria disposta nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012, recante il Fondo per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012 (capitolo 7452 – Ministero dell'economia e delle finanze). Tale chiarimento appare rilevante anche in considerazione del fatto che il Fondo reca stanziamenti fino all'anno 2014, mentre la disposizione prevede una proroga triennale a decorrere dal 1° gennaio 2014. A prescindere da tale profilo, si segnala, inoltre, che l'autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione è formulata in termini di previsione di spesa e reca una esplicita clausola di salvaguardia. Appare quindi necessario che il Governo chiarisca se tale ulteriore utilizzo possa avvenire nei limiti della spesa già autorizzata senza determinare l'attivazione della suddetta clausola.

Si segnala che la norma in esame presenta contenuto analogo all'articolo 16 dell'Atto Senato n. 1322, recante disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali, in corso di esame in sede deliberante presso la Commissione bilancio.

ARTICOLO 4

Copertura finanziaria

La norma prevede che all'onere derivante dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2014, e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, commi da 1, 2, 3, e 4, si provvede:

a) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C, in materia di ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, fermo rimanendo quanto già segnalato in ordine alla necessità di acquisire l'avviso del Governo circa la congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 3, commi 1 e 2, si evidenzia - con riferimento all'incremento dell'utilizzo Fondo per interventi strutturali di politica economica nella misura di 0,2 milioni di euro per l'anno 2014 - che il predetto Fondo reca le necessarie disponibilità.